

F.A.Q. Interventi su edifici PRIVATI (15/11/2016)

Quesito 1:

Cosa accadrebbe se nel corso delle procedure per l'assegnazione dei contributi il numero di occupanti dovesse diminuire rispetto a quello dichiarato nella domanda?

Risposta:

Fermo restando l'esclusione dell'istanza nel caso in cui la variazione sia riconducibile a dichiarazioni non veritiere, si ritiene che in caso di variazioni, il numero di occupanti da prendere in considerazione debba essere comunque quello riferito alla data di presentazione dell'istanza.

Quesito 2:

Per le unità residenziali il numero di occupanti è riferito solo a chi ha la "residenza" o anche a chi ha solo il domicilio?

Risposta:

Per tale requisito è necessario fare riferimento alla sola "residenza" così come riscontrabile presso l'ufficio anagrafe comunale.

Quesito 3:

Come vengono considerate le altre superfici - di pertinenza e non - alle unità del fabbricato ai fini del calcolo del punteggio e del contributo?

Risposta:

Le altre superfici coperte - sia pertinenziali e che non pertinenziali - ad alcuna unità vanno considerate nel calcolo della superficie totale; nel primo caso la superficie verrà aggiunta alla superficie relative unità di cui costituisce pertinenza. Nel secondo caso, la superficie andrà aggiunta direttamente nel calcolo della superficie totale, restando comunque indifferente ai fini del punteggio e del contributo.

Quesito 4:

Un'altra costruzione esterna al fabbricato, ma ad esso appartenente dal punto di vista funzionale (es. box auto o locale caldaia), va considerata nel calcolo delle superfici?

Risposta:

In merito alla seconda domanda si rileva che trattandosi di altra unità strutturale e comunque con numero di occupanti nullo, non è possibile beneficiare dei contributi.

Quesito 5:

Gli interventi di demolizione e ricostruzione sono ammessi in zona rossa?

Risposta:

Nelle zone rosse Vesuvio e Campi Flegrei non è possibile destinare i contributi per interventi di demolizione e ricostruzione in sito.

Quesito 6:

Il proprietario di una "seconda casa" può beneficiare del contributo?

Risposta al quesito 5:

L'ammissibilità del contributo dipende dagli occupanti stabilmente l'edificio e quindi in questo caso dai "residenti". Dunque, ad esempio, se in questa "seconda casa" gli occupanti fossero rappresentati da affittuari, questi saranno presi in considerazione solo se hanno la "residenza".

Quesito 7:

Per beneficiare della maggiorazione del punteggio relativa all'ordinanza di sgombero, la stessa deve essere stata emessa entro 1 anno da quale data?

Risposta:

Ai sensi dell'allegato 3 OPCM 4007/2012 punto 4, l'ordinanza sindacale di sgombero deve essere non antecedente ad un anno dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza ossia non prima del 07/03/2011. In questo caso, per gli occupanti, occorre far riferimento agli occupanti dell'unità immobiliare alla data dell'ordinanza di sgombero (certificato storico di residenza).

Quesito 8:

In quali casi è possibile beneficiare della maggiorazione del punteggio relativa alla prospicenza del fabbricato verso una via di fuga?

Risposta:

Tale requisito viene attribuito sulla base del piano di protezione civile approvato. Il Comune provvederà a certificare tale requisito.